

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/02/2023

Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 21,30, presso la sede della Pia Società Corale Santa Cecilia di Empoli, sita in piazzetta della Propositura 4, Empoli, si è riunito il Consiglio direttivo della predetta Associazione, nelle persone dei Signori:

Valerio SELMI	Presidente	(presente)
Antonella BERTINI	Vice-Presidente	(presente)
Laura NIEDDU	Provveditore	(presente)
Letizia GIACONIA	Segretaria	(presente)
Maria Chiara CAPARRINI	Archivista	(presente)
Piero CAFAGGI	Capo coro	(presente)
Fabio MERRO	Tesoriere	(presente).

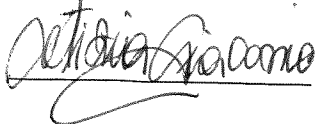
Prende la parola il Presidente, il quale, vista l'Assemblea dei soci svoltasi il giorno 06/02/2023 alle ore 21,30, durante la quale è stato posto in votazione il nuovo testo dello Statuto sociale scaturente dall'adeguamento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), preso atto dell'esito di tale votazione nel senso dell'approvazione all'unanimità dei Soci presenti del testo proposto, riepiloga sinteticamente i contenuti del nuovo Statuto ed invita il Consiglio direttivo a deliberare in tal senso. Dopo breve discussione, il Consiglio direttivo, in accoglimento della proposta del Presidente,

DELIBERA

all'unanimità l'adeguamento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore) dello Statuto dell'associazione PIA SOCIETÀ' CORALE SANTA CECILIA (che assumerà la denominazione di PIA SOCIETÀ' CORALE SANTA CECILIA A.p.s. non appena procederà all'iscrizione presso il Registro Unico Nazioni del Terzo Settore), nel testo e nel contenuto allegato al presente verbale.

Non essendo all'ordine del giorno null'altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 22,00

LA SEGRETARIA



Agenzia delle Entrate

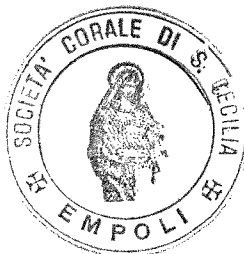
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 06/03/2023 al n° 249

Serie 3-1° originali Esatti euro esente

IL FUNZIONARIO
Zeffire Michela



IL PRESIDENTE





STATUTO

della

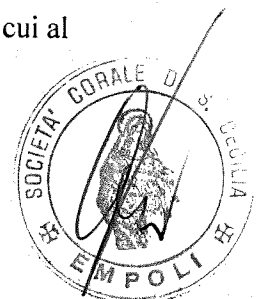
PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s.



Articolo 1

(DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

1. L'associazione denominata «PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s.» (già PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA) è una associazione non riconosciuta di promozione sociale senza scopo di lucro, con sede legale in Empoli (FI), disciplinata dal Codice civile nonché dalla normativa dettata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) e successive modifiche.
2. La PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s., già costituita in Associazione fondata nel 1808, è qualificata come Ente del Terzo settore ai sensi del citato D.Lgs. n. 117/2017, al fine di svolgere attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.lgs. 117 cit., con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed avvalendosi in modo prevalente della loro attività di volontariato.
3. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore sono:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);



4. In particolare, la PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s. persegue la finalità di diffondere la cultura musicale e di divulgare e valorizzare la conoscenza della musica corale, sia sacra che profana, nonché di promuoverne la pratica e l'approfondimento presso i propri associati.

5. Per il perseguimento di tali finalità, la PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s. destina in modo prioritario la propria attività a sostegno della Liturgia, sotto il patrocinio del Proposto protempore della Collegiata di Sant'Andrea di Empoli (correttore della Corale) e si propone principalmente di eseguire musica sacra, secondo le norme dettate dalle Autorità Ecclesiastiche, tenendo conto anche della tradizione musicale della Corale. L'associazione si propone altresì di eseguire musica profana in occasione di Concerti e di promuovere ed organizzare ulteriori iniziative e manifestazioni culturali, senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere la diffusione della musica corale.

6. La PIA SOCIETÀ CORALE S. CECILIA A.p.s. non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci aspiranti e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7. Viene esplicitamente evidenziato che l'assenza di scopo di lucro della PIA SOCIETÀ CORALE S. CECILIA A.p.s. (come già della PIA SOCIETÀ CORALE S. CECILIA), enunciato nei commi precedenti, comporta fra l'altro:

- il divieto di distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori di qualsiasi natura, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- la destinazione del patrimonio della Corale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed altre entrate comunque denominate, allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate al precedente comma II;
- la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altri Enti del Terzo settore, come meglio precisato all'art. 32, c. II, del presente Statuto.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Articolo 2

(DURATA)

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri;
- d) l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del codice del terzo settore.

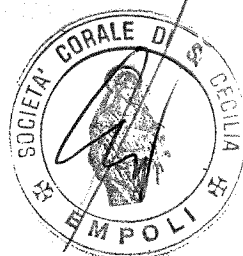
Articolo 4

(CATEGORIE DI SOCI)

1. L'adesione alla PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s. è libera e il numero dei soci è illimitato, anche se non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. È tuttavia facoltà del Consiglio, su parere del Direttore, determinare il numero dei nuovi soci attivi/cantori da inserire nell'organico, onde ottenere un perfetto amalgama fra i gruppi di voce.

2. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Corale;
- la dichiarazione di condividere ed accettare le finalità proprie dell'Associazione, quali indicate nel precedente art. 1, impegnandosi altresì allo svolgimento delle attività ivi previste nonché allo svolgimento del periodo preparatorio previsto nel successivo art. 6.



3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte dalla Corale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Segretario, nel Libro dei soci.

3. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Costoro, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Per l'adesione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento per l'ammissione quanto previsto dall'articolo 35 c.3 del Codice del terzo settore.

5. I Soci componenti l'Associazione vengono così suddivisi:

- a) Soci onorari;
- b) Soci attivi;
- c) Soci aspiranti;
- d) Soci ordinari;
- e) Soci giovani.

6. All'associazione e all'attività di canto corale potranno infatti essere ammessi dal Consiglio direttivo, e con parere favorevole del Direttore artistico, anche soggetti in minore età che assumeranno la denominazione di Soci giovani; il genitore/esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

7. Costoro, al raggiungimento della maggior età, dovranno fare domanda per passare in un'altra categoria di soci, per esserlo a tutti gli effetti se intenderanno proseguire nell'attività; per gli stessi non si darà luogo al periodo di socio aspirante di cui all'articolo 6 successivo.

8. La qualità di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Articolo 5

(DEI SOCI ONORARI)

1. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, ha la facoltà di nominare Socio onorario tutte quelle persone, Enti ed Associazioni che, non essendo annoverabili tra i Soci, per



particolari meriti o motivazioni diano o abbiano dato lustro alla Società o prestino o abbiano prestato la loro collaborazione a favore di essa, nello svolgimento e nella promozione della sua attività.

2. Il Socio onorario ha le stesse prerogative degli altri soci.

Articolo 6

(DEI SOCI ASPIRANTI)

1. Il Socio aspirante è il socio che non ha ancora terminato il periodo di prova per divenire Socio attivo come definito dal successivo articolo 7: infatti, ai fini dell'assunzione della qualifica di Socio attivo, nel rispetto delle finalità della Corale e allo scopo di assicurare un adeguato svolgimento delle attività della medesima, il Socio aspirante è chiamato a partecipare senza alcuna interruzione, salvo assenze dovute a giustificato motivo, ad un numero minimo di 25 riunioni di prove corali, previo parere tecnico favorevole del Direttore. Comunque il Socio aspirante potrà diventare Socio attivo decorsi sei mesi dall'accettazione della domanda di adesione da parte degli organi preposti, salvo parere tecnico ostativo del Direttore.

2. Per i Soci aspiranti, provenienti da una precedente esperienza corale nell'Associazione in qualità di Socio attivo, i termini di cui sopra vengono ridotti in misura del 50%.

3. Il Socio aspirante che per qualunque motivo non riuscisse a passare nella categoria di socio attivo, resta nella tipologia di socio precedentemente ricoperta: socio giovane, socio onorario o assume la qualifica di Socio ordinario.

Articolo 7

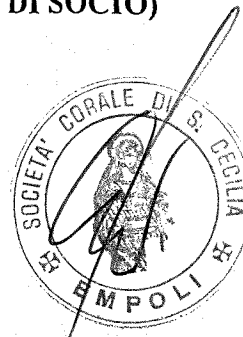
(DEI SOCI ATTIVI)

1. I Soci attivi sono coloro che fanno parte attiva della Corale, ovvero i Cantori: per divenire tali, i Soci sono tenuti a svolgere un periodo di prova in qualità di Soci aspiranti, come definito nel precedente art. 6 e devono essere di buona condotta morale e civile.

Articolo 8

(DEI DIRITTI E DEI DOVERI E DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

1. I Soci hanno il diritto di:



- eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri, e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i Libri sociali;
- essere informati sulle attività della Corale e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali della Corale;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Corale;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2. I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- rispettare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, nonché le direttive del Maestro finalizzate a garantire un buon svolgimento delle prove e delle esecuzioni;
- versare al Tesoriere la quota associativa, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il mese successivo dalla riunione della predetta Assemblea. L'obbligo del versamento della quota sociale annuale sussiste anche per il Socio cui sia stato concesso un permesso di sospensione dall'attività;
- dimostrare puntualità, serietà ed educazione, sia in occasione delle prove che dei servizi;
- non appartenere ad alcun'altra Società corale congenere, né prestare l'opera loro, anche in via straordinaria, senza il consenso del Consiglio.

3. I diritti di partecipazione del Socio alla Corale non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Corale non hanno alcun diritto sul patrimonio della medesima.

4. Su richiesta motivata del Socio interessato, il Consiglio può concedere una sospensione dell'attività nell'ambito della Società, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo il Socio non perde le sue prerogative.

5. Il Socio attivo che, per gravi motivi personali, non sia in grado di partecipare per un periodo prolungato – non inferiore a mesi due ma, comunque, non superiore a mesi sei – all'attività della Associazione, è tenuto a richiedere per iscritto al Consiglio direttivo una sospensione della sua attività, motivandone la richiesta. Il Consiglio è tenuto a concedere tale permesso ma il Socio



attivo è obbligato a riprendere l'attività al termine del periodo concesso o, al più tardi, alla scadenza del sesto mese; in caso contrario, verrà destituito d'ufficio dalla qualifica di Socio attivo e rientrerà in altra categoria se Socio.

6. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

7. Il Socio può essere escluso dalla Corale, su proposta del Consiglio direttivo e mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per i seguenti motivi:

- aver contravvenuto gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio direttivo o aver arrecato gravi danni morali o materiali alla Corale. In tali ipotesi, il Socio sarà deferito al Collegio dei probiviri dal Consiglio direttivo, al quale andranno trasmessi gli esiti degli accertamenti effettuati, sulla base dei quali il Consiglio medesimo ha facoltà di proporre l'esclusione del Socio.

8. La perdita o modifica della qualifica di un socio diverso dalla persona fisica, può essere causa di perdita della qualifica di socio dell'associazione, riferendosi in particolare a quanto previsto dall'articolo 35 c.3 del codice del terzo settore.

9. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

10. Il Socio può sempre recedere dalla Corale, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio, salvo quanto disposto dall'art. 31, c. IV, del presente Statuto. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Articolo 9

(L'ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. Il funzionamento della PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s. è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, attraverso la partecipazione all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci, purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e abbiano regolarizzato, entro la data di convocazione dell'Assemblea, la propria situazione contributiva nei confronti della Corale; in ogni caso, ciascun Socio ha un voto. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata presso l'indirizzo risultante dal Libro dei soci.



2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria, entro il mese di febbraio e deve prevedere nell'ordine del giorno la relazione del Presidente sull'attività svolta, il Rendiconto economico annuale predisposto dal Tesoriere e ratificato dal Consiglio direttivo, per il quale deve essere prevista l'approvazione, nonché una relazione del Direttore sulla situazione tecnica della Corale e sulla programmazione annuale prevista.

3. L'Assemblea dei soci è convocata in via straordinaria dal Presidente quando lo reputi necessario o quando un decimo dei Soci lo richiedano per iscritto, con precisa indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno.

4. Tutti i Soci, nonché il Correttore, il Direttore e l'Organista, hanno diritto di intervenire alle Assemblee, ma soltanto i Soci di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto di voto.

5. L'Assemblea in prima convocazione sarà ritenuta valida con la presenza del 50 (cinquanta) per cento degli aventi diritto al voto.

6. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà ritenuta valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti.

7. Il Socio impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio tramite apposita delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

8. I Soci portatori di delega non potranno rappresentare più di un Socio delegante. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Tesoriere o i componenti interessati del Consiglio direttivo o del Collegio dei probiviri non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75 (settantacinque) per cento dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75 (settantacinque) per cento dei Soci diritto di voto.

9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 3 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Rendiconto economico annuale, predisposto dal Tesoriere e ratificato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



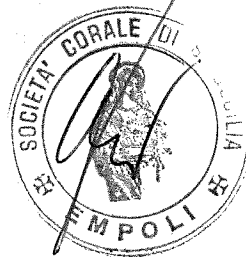
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.



Articolo 10

(DELLE ELEZIONI)

1. Tutte le cariche sociali sono elettive.
2. Nella prima Assemblea seguente la scadenza del mandato del Consiglio direttivo si procede all'elezione a scrutinio segreto dei componenti la Commissione elettorale per designare i candidati per il prossimo Consiglio.
3. La Commissione elettorale è composta da tre membri scelti fra i Soci.
4. Tra i componenti della Commissione possono figurare anche membri del Consiglio uscente.
5. I membri della Commissione elettorale non possono invece essere eletti nel nuovo Consiglio.
6. Il compito della Commissione è quello di:
 - a) stilare la lista dei candidati per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei probiviri, che si siano proposti o abbiano esplicitamente accettato la candidatura; non sono ammesse doppie candidature per il Consiglio e per il Collegio dei probiviri. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza;
 - b) stabilire la data, che dovrà essere fissata entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione elettorale, l'ora e il luogo delle elezioni;
 - c) provvedere alla stampa delle schede;
 - d) insediare il seggio elettorale;
 - e) curare il rispetto della legalità nelle operazioni di voto, da tenersi in tempo di quattro ore nell'arco di un'unica giornata e alle quali potranno assistere i Soci;
 - f) effettuare lo spoglio delle schede, una volta scaduto il termine ultimo per la votazione;
 - g) proclamare gli eletti ed inviare copia del verbale dello scrutinio al consigliere anziano, al quale spetta il compito di convocare gli eletti per l'insediamento. Ogni socio potrà esprimere fino a sette preferenze per il Consiglio e tre per i probiviri. In caso di parità di voti fra diversi candidati, la Commissione procederà all'immediato sorteggio, onde stabilire l'esatta successione nella graduatoria dei non eletti.



Articolo 11

(DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o del Collegio dei probiviri. In particolare, e fra l'altro, sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività della Corale, di concerto con il Direttore e sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ratificare il Rendiconto economico annuale, predisposto dal Tesoriere;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il Direttore e l'Organista;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione dei Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Corale o ad essa affidati.

3. Il Consiglio è composto da sette Consiglieri che assumono le funzioni di: Presidente, Vice-presidente, Segretario, Provveditore, Archivist, Capo-coro e Tesoriere. Almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio sono eletti fra i Soci: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Tutti hanno voto deliberativo.

5. Fa parte del Consiglio, a titolo consultivo, anche il Proposto pro-tempore della Collegiata di Sant'Andrea, con la funzione di Correttore dell'Associazione.

6. Partecipa al Consiglio direttivo anche il Maestro Direttore, al quale il Consiglio delega la piena responsabilità della direzione artistica della Corale.

7. Nel corso della prima riunione il Consiglio provvederà alla nomina del Presidente e, su proposta di questo, elegge il Vice-presidente e le altre cariche sociali.

8. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandati.



9. Quando si verificano le dimissioni di un numero di Consiglieri inferiore alla maggioranza, questi vengono reintegrati dai primi non eletti. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio viene dichiarato decaduto e sarà fatto luogo a nuove elezioni. In tale eventualità il nuovo Consiglio rimarrà in carica per la restante frazione dell'anno e per l'intero triennio seguente.

10. Per qualsiasi documento che instauri il rapporto tra il socio e l'Associazione o ne disciplini le modalità di esecuzione, il Consiglio direttivo può predisporre apposita modulistica che dovrà essere, nei casi previsti, compilata dall'interessato.

11. Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione dei dati individuali forniti dal socio ai fini del rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

12. Qualunque spesa da farsi per conto della Società deve essere deliberata dal Consiglio, salvo delega al Tesoriere per le piccole spese correnti.

13. In caso di urgenza di spesa, il Presidente potrà provvedere, con obbligo di riferire al primo consiglio per la ratifica del suo operato.

14. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, spedita presso l'indirizzo (mail o fisico) scelto dal consigliere alla presentazione della candidatura o accettazione della nomina. L'adunanza del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

15. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

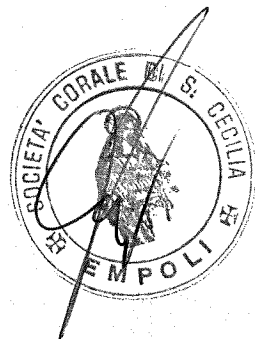
Articolo 12

(DEL PRESIDENTE)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione PIA SOCIETÀ CORALE SANTA CECILIA A.p.s, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, stabilendone l'ordine del giorno, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

3. Firma tutti gli atti nell'interesse della Società.



4. Può farsi sostituire dal Vice-presidente, quando impossibilitato a svolgere personalmente le mansioni inerenti la sua carica.

Articolo 13

(DEL VICE-PRESIDENTE)

1. Sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza impedimento; nei confronti dei terzi l'intervento del Vice-presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 14

(DEL SEGRETARIO)

1. Il Segretario redige i verbali delle assemblee e delle adunanze; registra le presenze dei Soci alle prove e alle esecuzioni, tiene aggiornato il Ruolo dei Soci, disbriga la corrispondenza e cura e aggiorna i Libri sociali di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Articolo 15

(DEL PROVVEDITORE)

1. Il Provveditore ha l'obbligo di attendere e vigilare su quanto abbisogna alla Società.
2. Risponde del mantenimento del materiale della Società

Articolo 16

(DELL'ARCHIVISTA)

1. L'Archivista ha l'incarico di provvedere alla cura ed alla sistemazione dell'archivio musicale della Società.
2. Quando si renda necessario, può provvedere all'acquisto di quanto possa abbisognare per una ordinata ed efficiente catalogazione ed archiviazione della musica.



Articolo 17

(DEL CAPO CORO)

1. Deve provvedere al mantenimento della disciplina durante le prove e le esecuzioni.

Articolo 18

(DEL TESORIERE)

1. Il Tesoriere cura l'ordinata amministrazione della Società. Predispone il Rendiconto economico annuale, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio direttivo ed illustrandolo all'Assemblea dei soci in sede di approvazione.
2. Controfirma insieme al Presidente o a chi lo sostituisce i documenti di spesa e per le operazioni bancarie.

Articolo 19

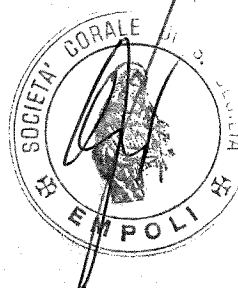
(DEL CORRETTORE)

1. Il Correttore è membro di diritto del Consiglio senza voto deliberativo.
2. In relazione ai servizi musicali di supporto alla liturgia e più in generale con riguardo agli interessi della Società, le indicazioni e le raccomandazioni del Correttore sono vincolanti da un punto di vista pastorale, liturgico e morale.

Articolo 20

(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

1. Contemporaneamente alla elezione del Consiglio saranno eletti tre componenti del Collegio dei probiviri, scelti dalla lista dei Soci con esclusione dei candidati a Consigliere.
2. Nella prima riunione del Collegio viene designato un Presidente, con poteri di convocazione e direzione del Collegio, ed un Segretario, avente funzioni di verbalizzante e di tenutario del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo. Il Collegio rimane in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'art. 11, c. IX del presente Statuto.
3. Ai probiviri spetta il compito di:



- a) garantire il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi sociali e dei Soci;
- b) dirimere, su richiesta scritta e motivata di uno o più Soci o del Consiglio direttivo, tutte le eventuali controversie che possono insorgere fra i Soci e l'Associazione o fra loro;
- c) formulare pareri, interpretazioni e raccomandazioni circa il più corretto ed efficace funzionamento della Società corale.

4. Gli atti emanati dal Collegio devono essere assunti all'unanimità e comunicati per iscritto ai Soci interessati e al Consiglio direttivo. L'attività svolta e i pareri, le interpretazioni e le raccomandazioni rese saranno formalizzati dal Segretario del Collegio mediante verbalizzazione nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni. Qualora gli atti del Collegio coinvolgano a qualsiasi titolo anche altri Organi della Corale, questi ultimi potranno discostarsene solo con deliberazione scritta, adeguatamente motivata e comunicata agli interessati.

Articolo 21

(DEL DIRETTORE)

1. Al Direttore, nominato dal Consiglio, compete la direzione artistica e la conduzione tecnica del Coro.
2. Egli sceglie i brani da inserire nel repertorio e stabilisce il calendario delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, curandone personalmente la realizzazione e dandone debita informazione ai Cantori con cadenza mensile.
3. Il Consiglio riconosce al Direttore un compenso, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, per l'espletamento della sua attività, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Rendiconto economico annuale.

Articolo 22

(DELL'ORGANISTA)

1. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di un Organista che viene nominato dal Consiglio.
2. All'Organista spetta un compenso, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto, per l'espletamento della sua attività, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del Rendiconto economico annuale.



Articolo 23

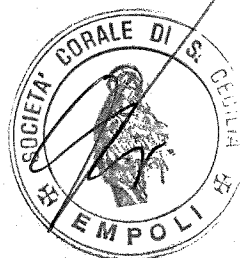
(DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24

(DEL BILANCIO D'ESERCIZIO)

1. La Corale deve essere dotata di Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Purché rientranti nei limiti di cui all'art. 13, c. II, D.Lgs. n. 117 cit., il Bilancio sarà redatto nella forma del Rendiconto economico annuale per cassa.
2. Tale Rendiconto economico annuale è predisposto dal Tesoriere, ratificato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui agli art. 9, 11, e 18 del presente Statuto; il Rendiconto sarà conseguentemente depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.



3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 1, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore in tema di Bilancio sociale e informative sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associate (inf. Soc. Art 14 c.2 Legge 117/2017);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (art 14 c.1 Legge 117/2017).

Articolo 25

(DEI LIBRI SOCIALI)

1. Il Consiglio direttivo tiene i seguenti Libri, a cura del Segretario:

- a) Ruolo dei Soci;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al raggiungimento dei requisiti dell'art. 30 del codice del Terzo Settore;

2. Il Collegio dei probiviri tiene il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Collegio, tenuto a cura del rispettivo Segretario.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti Libri sociali, facendone richiesta scritta al rispettivo Segretario, che garantirà l'esame entro 10 gg. dalla richiesta, dandone informazione al relativo Organo.



Articolo 26

(DEI VOLONTARI)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Corale, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Corale soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 117/2017.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Corale.

Articolo 27

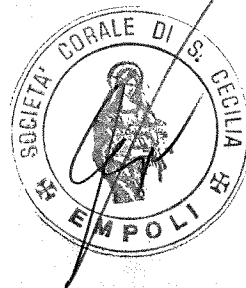
(DEI LAVORATORI)

1. La Corale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 28

(DEI SOSTENITORI)

1. Tutti coloro che, non essendo iscritti fra i Soci della Corale, desiderino sostenere economicamente le finalità e le attività dell'associazione tramite donazioni o elargizioni liberali, possono assumere, previa deliberazione del Consiglio direttivo, la qualifica di Sostenitore.
2. Dei Sostenitori viene redatto un apposito Albo, a cura del Segretario, della cui iscrizione viene dato atto mediante apposita Tessera numerata.



3. In riconoscimento del contributo fornito dai Sostenitori, la Corale, in occasione dei propri eventi ufficiali, offrirà agevolazioni ai medesimi, di volta in volta deliberati da Consigli direttivo e tempestivamente comunicati.

Articolo 29

(DEI SERVIZI)

1. I servizi d'obbligo dell'Associazione nella Insigne Collegiata vengono concordati annualmente.
2. Quelli non inclusi fra quelli concordati e richiesti sono considerati come straordinari. Ogni anno verrà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Soci defunti. Di tale celebrazione verrà data pubblica informazione.
3. Il Socio attivo ha diritto di venire preventivamente a conoscenza tramite il Consiglio direttivo delle iniziative di esecuzione che l'Associazione ha posto in programmazione al fine di poter garantire il proprio miglior apporto di partecipazione. In sede della riunione annuale dell'Assemblea ordinaria il Socio dovrà essere debitamente informato circa il programma di massima delle attività che si intendono realizzare nell'arco dell'anno.
4. Con riferimento a ciascuna iniziativa pianificata il Socio attivo dovrà essere opportunamente informato in modo preventivo, comunque con un preavviso di una settimana, circa il programma dei brani da eseguire e le relative modalità di esecuzione.
5. Il Socio attivo è tenuto ad assicurare la propria prestazione corale in occasione dei servizi liturgici e di eventuali esecuzioni concertistiche programmate dall'Associazione. A tal fine il Socio attivo deve, comunque, aver preso parte ad almeno due prove preliminari ed alla prova generale indetta dal Direttore per la preparazione dei servizi e/o dei concerti, salvo facoltà del Direttore di derogare, per esigenze tecniche, da tale vincolo.
6. Potrà prendere parte ai servizi anche il Socio aspirante per il quale sia stata espressa una valutazione tecnica di idoneità alla esecuzione da parte del Direttore.

Articolo 30

(ASSENZA DALLE RIUNIONI DI PROVE O DAI SERVIZI)

1. Il Socio attivo/cantore che, per qualsiasi motivo, non sia in grado di partecipare ad una sessione di prove o ad un servizio è tenuto a darne comunicazione preventiva al Capo coro o, comunque, ad un componente del Consiglio direttivo.

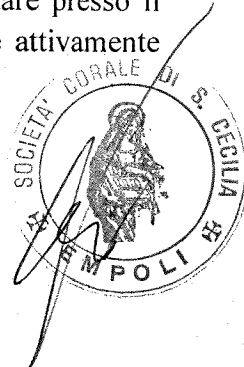


2. Il Socio attivo che ingiustificatamente non abbia partecipato ad un numero di quattro riunioni continuative (relative a prove e/o servizi) viene sottoposto a richiamo da parte del Consiglio direttivo. Qualora, a seguito dell'avviso di richiamo, permanga una situazione di assenze ingiustificate per un ulteriore mese, il Cantore viene d'ufficio messo in sospensione di attività, considerando ai fini del computo del periodo di sospensione anche il numero di giornate di assenza ingiustificata già maturate. Il Cantore che, trascorso il periodo massimo di sei mesi, non riprenda l'attività verrà d'ufficio destituito dalla qualifica di Socio attivo, rientrando così in altra categoria di socio.

Articolo 31

(MATERIALE E CORREDO IN DOTAZIONE AL SOCIO ATTIVO/CANTORE)

1. A ciascun Cantore, al momento della sua immissione nell'Associazione in qualità di Socio attivo, viene assegnata in dotazione a cura del Provveditore il corredo relativo alla divisa sociale (tunica per i servizi liturgici e borsa).
2. Il Socio attivo è tenuto a conservare tale corredo con diligenza e cura per assicurarne il corretto stato di conservazione e ne risponde per eventuali danni a lui imputabili.
3. È fatto obbligo al Socio attivo di indossare la divisa sociale in ogni occasione in cui il Consiglio direttivo ne stabilisca l'impiego.
4. Nel caso di esclusione o dimissioni dall'Associazione, o di destituzione quale Socio attivo ai sensi dei commi V e ss. dell'art. 8 del presente Statuto, nonché dell'art. 30, com. II, il Socio attivo escluso, dimissionario o destituito è tenuto a regolarizzare le eventuali quote annuali di partecipazione non pagate e a restituire il corredo all'Associazione dopo aver provveduto, a suo carico, alle operazioni di pulizia.
5. Al Socio attivo viene altresì assegnato il materiale relativo al repertorio musicale da eseguire (cartella degli spartiti, cartelletta da concerto, spartiti). Tutto il materiale predetto deve essere mantenuto in perfetto stato di conservazione e restituito all'Archivista al momento della cessazione del proprio rapporto di socio.
6. Nei confronti del Socio escluso, dimissionario o destituito che non abbia provveduto alla restituzione del corredo e dei materiali di repertorio nel termine di 60 giorni dalla data di cessazione della qualifica di Socio attivo, sarà avviata da parte dell'Associazione azione per il risarcimento economico del danno.
7. Il Socio aspirante è tenuto, al termine di ciascuna sessione di prova, a depositare presso il locale adibito ad archivio dell'Associazione il materiale utilizzato per partecipare attivamente alle prove medesime.



Articolo 32

(SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è valido soltanto se deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dall'articolo 9 comma 8.
2. Il Patrimonio sociale, eventualmente rimasto, verrà devoluto, sentito il Preposto pro tempore della Collegiata di S. Andrea di Empoli e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, o a finalità di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i Soci attivi.

Articolo 33

(DISPOSIZIONI FINALI)

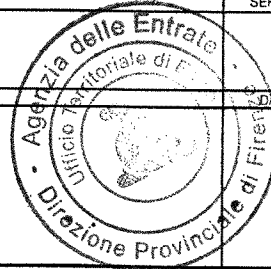
1. Per quanto non previsto dagli articoli del presente Statuto, si rinvia a quanto disposto dal Codice civile per le Associazioni che non perseguono scopi di lucro, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) e sue successive modifiche.
2. L'Assemblea dei soci può definire con apposito regolamento quegli aspetti (tecnici, organizzativi) non definiti nel presente Statuto, nei limiti della disciplina primaria di cui al comma precedente.

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 00
MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE				
			TOTALE				



IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

IL FUNZIONARIO
Zeffiro Michela

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE
IL FUNZIONARIO
Zeffiro Michela

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: EMPOLI Foglio N. / di tot. N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO ADEGUAMENTO STATUTO A D.LGS. N. 117/2017 ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

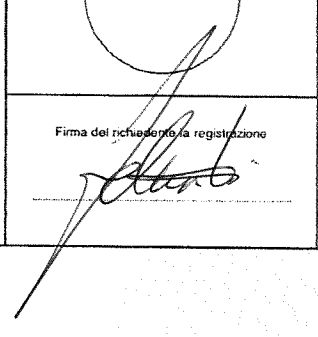
N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

N. ORD. CODICE FISCALE COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										Foglio N. / di tot.									
TIPOLOGIA DELL'ATTO																			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL' ATTO																			
N. ORD.	CODICE NEGOZIO			(1)	(2)	(3)	VALORE				DANTI CAUSA (es. proprietari)		/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)					
	8000										1		/						
													/						
													/						
													/						
													/						
													/						
													/						
TOTALE VALORE															(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo				
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
N. ORD.	CODICE COMUNE		T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
N.ORD.													☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO						
													Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante						
													Firma del richiedente la registrazione 						

3 249 06/03/2023

0,00 TZJ23L000249000AA
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZJ

